



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. Di Registro delle deliberazioni 60 del 12/12/2024

OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025."

L'anno 2024, il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore 18:30 è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta Ordinaria Pubblica.

Nel corso della seduta, validamente costituita ai sensi di legge, il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, è invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, al quale erano presenti n. 27 Consiglieri:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	P	
2	BERTOLA CHERUBINA	Presidente del Consiglio	P	
3	ALLEVI DARIO	Consigliere	P	
4	ARBIZZONI ANDREA	Consigliere		A
5	BONETTI GIULIA	Consigliere	P	
6	BRACCIO LEONARDO	Consigliere	P	
7	BRIZZOLARA SARAH	Consigliere	P	
8	CIRILLO FRANCESCO	Consigliere		A
9	DELUCA GIUSEPPE VILLY	Consigliere	P	
10	BERNASCONI PAOLA	Consigliere	P	
11	ERBA MICHELE	Consigliere	P	
12	GALBIATI STEFANO	Consigliere	P	
13	GALLI STEFANO SIMONE	Consigliere		A
14	GENTILE LORENZO	Consigliere	P	
15	GUFFANTI ILARIA MARIA	Consigliere	P	
16	IMPERATORI ANGELO LUIGI	Consigliere	P	
17	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	Vice Presidente Vicario del Consiglio	P	
18	MAFFÈ PIERFRANCO	Consigliere	P	
19	MERLINI DESIREE CHIARA	Consigliere		A
20	MONGUZZI MARCO EMANUELE	Consigliere	P	
21	PACIELLO DONATELLA MARIA	Consigliere	P	
22	PARRELLA TULLIO	Consigliere	P	
23	PIETROBON MARCO	Consigliere	P	
24	PIFFER PAOLO	Consigliere	P	
25	PORRO MARIA GIOVANNA	Consigliere	P	
26	RACIOPPI FRANCESCO	Vice Presidente del Consiglio	P	



27	RIBOLDI MARCO MARIA	Consigliere	P	
28	SASSOLI MARTINA	Consigliere		A
29	SPEDO LORENZO	Consigliere		--
30	TOSELLI STEFANO	Consigliere	P	
31	VILLA SIMONE	Consigliere	P	
32	VISCONTI SERGIO TIZIANO	Consigliere	P	
33	ZONCA PIETRO	Consigliere	P	

**P/A: P = presente; A = assente; -- = assente giustificato*

Presiede la Presidente del Consiglio comunale: Bertola Cherubina

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune: Barbera Franco Andrea

A norma di legge, la Seduta è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, escluso il Sindaco. Verificata la presenza di n. 27 consiglieri, la Presidente del Consiglio dichiara valida la Seduta.



La Presidente del Consiglio comunale, Bertola Cherubina, introduce la proposta di seguito riportata, dando la parola all'Assessore Fumagalli per la relativa illustrazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 26/11/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamate le assimilazioni di legge alle abitazioni principali;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie



catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), tenendo conto degli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, area fabbricabile e terreno agricolo;

Dato atto che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come definiti nello stesso articolo;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.



Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 25/06/2020, in particolare l'art. 3, nel quale è prevista l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e



non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo



è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Considerato che con l'articolo 6 bis del D.L. 29 settembre 2023 n. 132 il legislatore ha rinviato al 2025 la decorrenza nell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di Imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il Decreto 06.09.2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, che all'articolo 1 prevede "Ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025";

Considerato che dalla data del 31 ottobre 2024 è stata resa disponibile l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2025;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);



Ritenuto che, allo scopo di garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi, si rende necessario per l'anno 2025 approvare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU), come indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione redatto utilizzando obbligatoriamente l'applicazione informatica pubblicata sul Portale del Federalismo fiscale, nelle stesse misure vigenti nel 2024, con l'esclusione dei casi in cui il prospetto aliquote del predetto Portale non riporti le relative fattispecie;

Considerato che "Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", così come riportato dal prospetto aliquote;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato pertanto che vige l'obbligo di redazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'adozione del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, trovando applicazione la previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n. 197/2022;

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".



Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Walter Blasi, Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie, il quale ha dichiarato l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse (prot. n. 5800/2024 agli atti).

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto al parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del TUEL;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 0104/6.17.37 - Qualificazione delle entrate tributarie;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO TRIBUTI come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

La Giunta Comunale propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

DELIBERARE

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
- 2. di approvare per l'anno 2025 le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU), come puntualmente indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il predetto allegato è stato prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";*
- 3. di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;*
- 4. di stabilire, fermi restando i casi disciplinati dal Decreto 24.04.2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'obbligo dichiarativo, entro il 31.12.2025, su apposita modulistica resa disponibile dagli uffici, con riferimento alle aliquote agevolate da applicare agli immobili locati a canone concordato ed all'uso gratuito, in questo caso limitatamente ai casi non rientranti nella previsione di cui alla lettera c) dell'articolo*



1, comma 747 della Legge 160/2019 ma comunque indicati nel prospetto aliquote approvato;

5. di dare atto che sussistono le condizioni per dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, considerato che a seguito dell'approvazione delle aliquote gli uffici dovranno procedere celermente ad ogni attività gestionale connessa;

6. di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

7. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);

8. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);

9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Esauriti gli interventi, per i quali si rinvia al verbale di seduta, la Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione, per voto palese a mezzo del sistema elettronico, con l'assistenza degli scrutatori:

Bonetti Giulia
Brizzolara Sarah
Piffer Paolo

accertando e proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 26 Consiglieri votanti n. 20 Maggioranza richiesta n. 11

Voti favorevoli n. 20

Voti contrari n. //

Astenuti n. 6 (Galbiati, Longo, Maffè, Monguzzi, Piffer, Villa)

Presenti non votanti n. //

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Allevi, Arbizzoni, Cirillo, Galli, Merlini, Sassoli e Spedo.

In esito alla votazione sopra riportata, la Presidente dichiara che la proposta, per la quale non sono stati presentati emendamenti è

APPROVATA.



Successivamente la Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l'immediata eseguibilità sull'oggetto approvato, invitando l'aula a procedere alla votazione, per voto palese, a mezzo del sistema elettronico, con l'ausilio dei già citati scrutatori, accertando e proclamando il seguente esito, come da report votazione allegato:

Consiglieri presenti n. 27 Consiglieri votanti n. 23 Maggioranza richiesta n. 17

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. //

Astenuti n. 3 (Galbiati, Monguzzi, Villa)

Presenti non votanti n. 1 (Allevi)

Risultano assenti alla votazione i Consiglieri: Arbizzoni, Cirillo, Galli, Merlini, Sassoli e Spedo.

In esito alla votazione sopra riportata, il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, c. 4 D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. ii.



28000 - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
28310 - UFFICIO TRIBUTI

28301 - SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
Responsabile: BLASI WALTER

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025.

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Richiamate le assimilazioni di legge alle abitazioni principali;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), tenendo conto degli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, area fabbricabile e

terreno agricolo;

Dato atto che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come definiti nello stesso articolo;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 25/06/2020, in particolare l'art. 3, nel quale è prevista l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito

bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Considerato che con l'articolo 6 bis del D.L. 29 settembre 2023 n. 132 il legislatore ha rinviato al 2025 la decorrenza nell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019; Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di Imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Richiamato il Decreto 06.09.2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, che all'articolo 1 prevede "Ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025";

Considerato che dalla data del 31 ottobre 2024 è stata resa disponibile l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2025; Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto che, allo scopo di garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi, si rende necessario per l'anno 2025 approvare le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU), come indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione redatto utilizzando obbligatoriamente l'applicazione informatica pubblicata sul Portale del Federalismo fiscale, nelle stesse misure vigenti nel 2024, con l'esclusione dei casi in cui il prospetto aliquote del predetto Portale non riporti le relative fattispecie;

Considerato che "Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze. Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo", così come riportato dal prospetto aliquote;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Considerato pertanto che vige l'obbligo di redazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU

tramite l'adozione del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, trovando applicazione la previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n. 197/2022;

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Visto l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Walter Blasi, Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie, il quale ha dichiarato l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse (prot. n. 5800/2024 agli atti).

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto al parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del TUEL; -

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0104/6.17.37 - Qualificazione delle entrate tributarie;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: VICESINDACO EGIDIO LONGONI

La Giunta Comunale propone all'On.le Consiglio Comunale di voler

DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare per l'anno 2025 le aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU), come puntualmente indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che il predetto allegato è stato prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
3. Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
4. Di stabilire, fermi restando i casi disciplinati dal Decreto 24.04.2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'obbligo dichiarativo, entro il 31.12.2025, su apposita modulistica resa disponibile dagli uffici, con riferimento alle aliquote agevolate da applicare agli immobili locati a canone concordato ed all'uso gratuito, in questo caso limitatamente ai casi non rientranti nella previsione di cui alla lettera c)

dell'articolo 1, comma 747 della Legge 160/2019 ma comunque indicati nel prospetto aliquote approvato.

5. Di dare atto che sussistono le condizioni per dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, considerato che a seguito dell'approvazione delle aliquote gli uffici dovranno procedere celermente ad ogni attività gestionale connessa.

6. Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo	0,87%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,84%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,76%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti Sino al secondo grado (in linea retta e collaterale) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.	0,76%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse	0,76%*

gruppo catastale D)	finalità	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C - Requisiti del soggetto passivo: Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,84%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione o comodato d'uso gratuito - Requisiti del soggetto passivo: Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,84%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato di proprietà di ONLUS o di altri enti del terzo settore - Requisiti del soggetto passivo: Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,84%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione utilizzata direttamente dal soggetto passivo - Requisiti del soggetto passivo: Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,84%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 19/11/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

Comune di Monza

Provincia di Monza e Della Brianza

Coll. Rev. 14 - 2024

Collegio dei revisori

Verbale parere IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 37/2024, esecutiva ai sensi di legge, componenti Sig.ri:

Dott. Ferraro Guido, Presidente;

Dott. Polinelli Edj, Componente;

Rag. Invernizzi Elena, Componente.

Il Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 239 comma 1 lett b), punto 4 in merito alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025".

Visto l'art. 239 comma 1 lett b), punto 4 del TUEL;

Vista la proposta di delibera per il Consiglio Comunale e il relativo allegato avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025";

Visti i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale individua le fattispecie in materia di Imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato il Decreto 06.09.2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, che all'articolo 1 prevede "Ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'articolo 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025";

Considerato che dalla data del 31 ottobre 2024 è stata resa disponibile disponibile nel "Portale del federalismo fiscale" l'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l'anno di imposta 2025;

Visto il prospetto Aliquote IMU anno 2025, allegato alla Proposta di delibera in argomento, elaborato utilizzando il portale del Federalismo fiscale, secondo la disciplina dei commi 756 e 757 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

Preso atto delle informazioni acquisite su richiesta del Collegio dal Dott. Walter Blasi, Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie (E-mail del 28.11.2024);

Comune di Monza

Provincia di Monza e Della Brianza

Visti i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL,

Il Collegio esprime **parere favorevole** alla proposta di cui in premessa, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 239 comma 1 lett b).

Il presente verbale viene sottoscritto dal Collegio digitalmente.

Monza, 28/11/2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente: Dott. FERRARO GUIDO

Componente: Dott. POLINELLI EDJ

Componente: Rag. INVERNIZZI ELENA



CONSIGLIO COMUNALE
 COMMISSIONE CONSILIARE III

SEDUTA DEL 03.12.2024

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 26.11.2024
 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
 2025 ”

NOME/COGNOME	PARTITO	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO	Voto ponderale
RACIOPPI FRANCESCO	LAB MONZA	X			2
VISCONTI SERGIO TIZIANO	PILOTTO SINDACO MONZA ATTIVA E SOLIDALE	X			2
IMPERATORI ANGELO LUIGI	PARTITO DEMOCRATICO PILOTTO SINDACO	X			15
PARRELLA TULLIO	AZIONE CON CALENDA	X			1
MAFFE' PIERFRANCO	PER ALLEVI FORZA ITALIA			X	2
GALLI STEFANO	GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA				3
GALBIATI STEFANO	NOI CON DARIO ALLEVI			X	2
VILLA SIMONE	LEGA LOMBARDA - SALVINI PER ALLEVI			X	1
PIFFER PAOLO	CIVICAMENTE CON PIFFER SINDACO			X	1
CIRILLO FRANCESCO	GRUPPO MISTO				3

Commissione consiliare III -

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372141

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



CONSIGLIO COMUNALE
COMMISSIONE CONSILIARE III

LA COMMISSIONE ESPRIME PARERE: **FAVOREVOLE**

IL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

IMPERATORI ANGELO LUIGI

Commissione consiliare III -

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372141

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Titolo riunione: Consiglio comunale del 12/12/2024

Data	12/12/2024
Inizio	20:48:41
Fine	20:49:04
Tipologia votazione	Voto 1 di 4
Chi può partecipare alla votazione?	Solo delegati con badge
Opzione Voto Segreto	Livello complessivo: Delegati Livello individuale: Delegati
Quorum	17,0000
Ordine del giorno	Vota articolo 4.1 VOTAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 26/11/2024 "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUEUTE E DETRAZIONI ANNO 2025"
Descrizione	
Selezione a votazione multipla	False
Re-Login richiesto per votare	False

Presenza

Numero di presenze:	26
Conteggio totale	27

Esito

[+] FAVOREVOLI	20/20
[0] ASTENUTI	6/6
[-] CONTRARI	0/0
[--] PRESENTI NON VOTANTI	0/0
Totale votato (delegati/carico)	26/26
Totale non votato (delegati/carico)	1/1
Aventi diritto al voto (delegati/carico)	27/27

Risultati della votazione Il consiglio approva

+ FAVOREVOLI

Voto all'unanimità False

(SeatID)	Titolo	Nome	Gruppo	Autorità per	Scelta di voto	peso
50		ALLEVI D. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi			1
33		BERNASCONI P.(PD)	Partito Democratico		FAVOREVOLI[+]	1
			Pilotta Sindaco			

Titolo riunione: Consiglio comunale del 12/12/2024

4	BERTOLA C. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
32	BONETTI G. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
26	BRACCIO L. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
31	BRIZZOLARA S. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
36	DELUCA G.V. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
35	ERBA M. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
51	GALBIATI S. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi	ASTENUTI[0]	1
38	GENTILE L. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
20	GUFFANTI I.M. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale	FAVOREVOLI[+]	1
25	IMPERATORI A.L. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
43	LONGO M.L. (FI)	Per Allevi Forza Italia	ASTENUTI[0]	1
42	MAFFE' P.F. (FI)	Per Allevi Forza Italia	ASTENUTI[0]	1
49	MONGUZZI M.E. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli d'Italia	ASTENUTI[0]	1
23	PACIELLO D.M. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
18	PARRELLA T. (AZIONE)	Azione con Calenda	FAVOREVOLI[+]	1
37	PIETROBON M. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
41	PIFFER P. (CIVICA)	Civicamente con Piffer Sindaco	ASTENUTI[0]	1
3	PILOTTO Paolo		FAVOREVOLI[+]	1
30	PORRO M.G. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
21	RACIOPPI F. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
27	RIBOLDI M.M. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
24	TOSELLI S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1

Titolo riunione: Consiglio comunale del 12/12/2024

		Pilotta Sindaco		
52	VILLA S. (LEGA)	Lega Lombarda - Salvini per Allevi	ASTENUTI[0]	1
19	VISCONTI S.T. (MAS)	Pilotta Sindaco Monza Attiva e Solidale	FAVOREVOLI[+]	1
34	ZONCA P. (PD)	Partito Democratico Pilotta Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1

Titolo riunione: Consiglio comunale del 12/12/2024

Data	12/12/2024
Inizio	20:49:43
Fine	20:50:02
Tipologia votazione	Voto 1 di 4
Chi può partecipare alla votazione?	Solo delegati con badge
Opzione Voto Segreto	Livello complessivo: Delegati Livello individuale: Delegati
Quorum	17,0000
Ordine del giorno	Vota articolo 4.2 VOTAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 26/11/2024 "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025"
Descrizione	
Selezione a votazione multipla	False
Re-Login richiesto per votare	False

Presenza

Numero di presenze:	27
Conteggio totale	27

Esito

[+] FAVOREVOLI	23/23
[0] ASTENUTI	3/3
[-] CONTRARI	0/0
[--] PRESENTI NON VOTANTI	1/1
Totale votato (delegati/carico)	27/27
Totale non votato (delegati/carico)	0/0
Aventi diritto al voto (delegati/carico)	27/27

Risultati della votazione Il consiglio approva

+ FAVOREVOLI

Voto all'unanimità False

(SeatID)	Titolo	Nome	Gruppo	Autorità per	Scelta di voto	peso
50		ALLEVI D. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi		PRESENTI NON VOTANTI[--]	1
33		BERNASCONI P.(PD)	Partito Democratico		FAVOREVOLI[+]	1

Titolo riunione: Consiglio comunale del 12/12/2024

		Pilotto Sindaco		
4	BERTOLA C. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
32	BONETTI G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
26	BRACCIO L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
31	BRIZZOLARA S. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
36	DELUCA G.V. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
35	ERBA M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
51	GALBIATI S. (NcDA)	Noi Con Dario Allevi	ASTENUTI[0]	1
38	GENTILE L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
20	GUFFANTI I.M. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza	FAVOREVOLI[+]	1
		Attiva e Solidale		
25	IMPERATORI A.L. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
43	LONGO M.L. (FI)	Per Allevi Forza Italia	FAVOREVOLI[+]	1
42	MAFFE' P.F. (FI)	Per Allevi Forza Italia	FAVOREVOLI[+]	1
49	MONGUZZI M.E. (Fdl)	Giorgia Meloni Fratelli d'Italia	ASTENUTI[0]	1
23	PACIELLO D.M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
18	PARRELLA T. (AZIONE)	Azione con Calenda	FAVOREVOLI[+]	1
37	PIETROBON M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
41	PIFFER P. (CIVICA)	Civicamente con Piffer Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
3	PILOTTO Paolo		FAVOREVOLI[+]	1
30	PORRO M.G. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		
21	RACIOPPI F. (LAB)	Lab Monza	FAVOREVOLI[+]	1
27	RIBOLDI M.M. (PD)	Partito Democratico	FAVOREVOLI[+]	1
		Pilotto Sindaco		

Titolo riunione: Consiglio comunale del 12/12/2024

24	TOSELLI S. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1
52	VILLA S. (LEGA)	Lega Lombarda - Salvini per Allevi	ASTENUTI[0]	1
19	VISCONTI S.T. (MAS)	Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale	FAVOREVOLI[+]	1
34	ZONCA P. (PD)	Partito Democratico Pilotto Sindaco	FAVOREVOLI[+]	1